Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 ottobre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1689.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civici riuniti G. Rummo », con sede in Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Benevento in data 11 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Ospedali civici riuniti

G. Rummo », di Benevento, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Ospedali civici riuniti G. Rummo », con sede in Benevento, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Benevento;

due membri eletti dal consiglio comunale di Benevento;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 febbraio 1922, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1690.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale di circolo e fondazione Emma e Silvio Macchi », con sede in Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale di circolo e fondazione Emma e Silvio Macchi », di Varese, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'« Ospedale di circolo » di Varese, approvato con regio decreto 11 luglio 1929 e dell'art. 2 dello statuto della fondazione « Emma e Silvio Macchi », approvato con regio decreto 6 dicembre 1928;

Considerato che i due enti sono stati raggruppati con regio decreto 4 aprile 1939 ed hanno conservato inalterata la propria personalità giuridica e gli scopi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale di circolo e fondazione Emma e Silvio Macchi », con sede in Varese, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Varese;

due membri eletti dal consiglio comunale di Varese;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 100 — GRECO

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **684.**

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;

d) burro di cacao: lire 28.000;

e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.

L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.

Art. 2.

L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorti-

cato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dello articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:

« Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;

chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, alla imposta di consumo corrispondente;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole;

chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 685.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere costruite per la difesa, site nel comune di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Chioggia (Venezia), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in due anni e cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le opere, già iniziate, essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1969, n. 686.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Ugo Bordoni », con sede in Roma.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Ugo Bordoni », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969, n. 687.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di suini, con sede in Roma.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di suini, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 688.

Soppressione della parrocchia di S. Maria a Piazza e trasferimento del relativo beneficio in rione Marianella, in Napoli.

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 12 marzo 1968, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria a Piazza, in Napoli, nella parrocchia limitrofa di S. Maria Egiziaca ed al trasferimento del relativo beneficio in rione Marianella della stessa città, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 689.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fede e religione », con sede in Rieti.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Fede e religione », con sede in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. 690.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene ulteriormente modificato lo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile attribuito al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 agosto 1968, n. 206;

Vista la legge 1° agosto 1969, n. 464;

Di concerto col Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile attribuito al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, con il decreto interministeriale 9 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 agosto 1968, n. 206, è elevata a L. 8000.

Art. 2.

Al cappellano ispettore l'assegno integrativo di cui all'art. 1 è attribuito nella misura mensile di L. 8000.

L'assegno stesso è aumentato a L. 9222 se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1969
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 89

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969.

Rettifica del decreto ministeriale 22 maggio 1969 relativo alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144, dell'11 giugno 1969, con il quale si dispone la nomina del sig. Giuseppe Vassale a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti;

Considerato che si è incorsi in un errore materiale di trascrizione del cognome della persona nominata e che occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Il nominativo del sig. Giuseppe Vassale risultante dal decreto di cui alle premesse, s'intende rettificato in quello di Giuseppe Vassalle.

Roma, addì 1° ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9769)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « CONSA S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Consa S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Consa S.p.A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(9593)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9675)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa cat. 4bs, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Brindisi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Brindisi della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Brindisi con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 14 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 in data 28 luglio 1967.

(9819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Evangelista Torricelli », con sede in Firenze.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 ottobre 1969, il dott. rag. Tebaldo Fabroni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Evangelista Torricelli », con sede in Firenze, in sostituzione del rag. Pier Giorgio Vigiani.

(9702)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Poudre spherique de chasse S. 1 »

La polvere da caccia denominata « Poudre spherique de chasse S. 1 » fabbricata dal Service des poudres di Parigi è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9704)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.967.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9792)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.442.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9793)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.391.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Torella dei Lombardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Torella dei Lombardi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.465.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Torre le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.471.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Pratola Serra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.839.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.239.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.808.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.896.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di Partenopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1969, il comune di Partenopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.432.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di S. Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di S. Elena Sannita (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.809.643 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9803)

Autorizzazione al comune di Montenero Val Cocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.938 669 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.935.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9805)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9806)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.665.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9807)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9808)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9809)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9810)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9811)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9812)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 260.347 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9813)

Autorizzazione al comune di S. Marzano di S. Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1969, il comune di S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.016.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 20 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,10	628,80	628,75	628,70	629,15	628,70	628,75	629,12	628,85
$ Can.	583,75	583,40	582,25	583,40	582,90	583,40	583,20	583,40	583,40	583,40
Fr Sv.	146,45	146,40	146,24	146,18	146,27	145,35	146,175	146,18	146,36	146,25
Kr. D.	83,73	83,68	83,62	83,625	83,50	83,68	83,605	83,625	83,69	83,65
Kr. N.	88,08	88,02	87,90	87,925	88 —	88,05	87,94	87,925	88,01	88 —
Kr. Sv.	121,91	121,77	121,85	121,86	121,70	121,92	121,86	121,86	121,91	121,90
Fol.	175,21	175,10	175,05	175 —	174,90	175,15	174,98	175 —	175,13	175,13
Fr. B.	12,60	12,61	12,6110	12,59875	12,59	12,62	12,595	12,59875	12,61	12,60
Franco francese	112,68	112,54	112,58	112,53	112,50	112,56	112,51	112,53	112,56	112,55
Lst.	1504,85	1504,50	1504,40	1503,95	1503,75	1504,50	1503,85	1503,95	1504,50	1504,50
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,37	24,35	24,365	24,3630	24,30	24,37	24,361	24,3630	24,37	24,37
Escudo Port.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,05	22,10	22,0925	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	9 —	9 —	8,99	8,9890	9 —	8,99	8,9875	8,9890	8,99	8,99

Media dei titoli del 20 ottobre 1969

Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
» 5 % (Ricostruzione)	91,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,125
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni Esteri)	89,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,925
» » » » 1968-83	99,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1969

1 Dollaro USA	628,725
1 Dollaro canadese	583,30
1 Franco svizzero	146,177
1 Corona danese	83,615
1 Corona norvegese	87,932
1 Corona svedese	121,86
1 Fiorino olandese	174,99
1 Franco belga	12,597
1 Franco francese	112,52
1 Lira sterlina	1503,90
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,362
1 Escudo Port.	22,096
1 Peseta Sp.	8,988

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Granarolo Faentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Granarolo Faentino, frazione di Faenza, da parte della Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Granarolo Faentino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Granarolo Faentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Granarolo Faentino, frazione di Faenza (Ravenna), in data 8 marzo 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), in data 9 marzo 1969, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Granarolo Faentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Granarolo Faentino, frazione di Faenza (Ravenna), nella Cassa rurale ed artigiana di Faenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana di Faenza è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Granarolo Faentino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(9820)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per l'assegnazione di un premio in denaro, a nome del prof. Livio Livi, da conferire al miglior lavoro di statistica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento interno dell'istituto;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del bando di concorso per il conferimento di un premio in denaro, a nome del prof. Livio Livi;

Vista la IX deliberazione del comitato amministrativo in data 23 giugno 1969;

Delibera:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila), a nome del prof. Livio Livi, da conferire al miglior lavoro di statistica.

Il lavoro dovrà essere inedito ovvero essere stato pubblicato nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 maggio 1971.

Art. 2.

Possono concorrere al premio i cittadini italiani.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

I concorrenti al premio devono altresì avere l'esercizio dei diritti politici e avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato all'art. 3.

Art. 3.

Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dal bando, intendano partecipare al concorso, dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale (via Cesare Balbo, n. 16 - Roma), il testo, in triplice copia, del lavoro o dei lavori di cui all'art. 1.

Il lavoro deve essere accompagnato da una domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il concorrente deve indicare:

a) cognome e nome;

b) il comune di residenza;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

d) l'argomento che costituì oggetto della tesi di laurea.

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione o un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato di diploma di laurea;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti e del lavoro presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono essere stati rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di presentazione della domanda; l'elenco di cui al n. 4) dovrà recare in calce la firma dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, potranno essere prodotte dai candidati dichiarazioni, anche contestuali alla domanda, sostitutive dei certificati di cui ai numeri 2) e 3), secondo le modalità prescritte dalla legge stessa.

La domanda deve essere trasmessa in unico plico con i documenti e i tre esemplari del lavoro entro il 30 giugno 1971.

La data di arrivo della domanda e dei relativi documenti all'Istituto centrale di statistica sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto su di essi dall'ufficio protocollo.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio di protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

L'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica procederà d'ufficio ad accertare il possesso da parte dei candidati del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successiva deliberazione, sarà composta di cinque docenti universitari di cui almeno uno membro del Consiglio superiore di statistica, al quale sarà affidata la presidenza.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

L'attribuzione del premio al concorrente ritenuto meritevole dalla commissione sarà sottoposta all'approvazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, corredata dei verbali relativi alle operazioni compiute e deliberazioni adottate e da una relazione generale sui risultati del concorso.

Qualora la commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, il premio non sarà assegnato.

Art. 5.

Il lavoro premiato e quelli non premiati resteranno per due mesi dopo l'assegnazione del premio a disposizione degli autori, per essere restituiti a quelli di loro che ne faranno richiesta. Una copia dei lavori stessi resterà acquisita alla biblioteca dell'Istituto centrale di statistica.

L'istituto stesso si riserva il diritto di pubblicare il lavoro inedito del vincitore.

Art. 6.

Il nome del vincitore sarà proclamato entro un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il presidente: DE MEO

(9684)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte per il concorso a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte per il concorso a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale del 29 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 25 agosto 1969, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio l'11 novembre 1969, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

I candidati ammessi al corcorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(9790)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, avranno luogo in Roma, presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino, 45, alle ore 8,30 dei giorni 12, 13, 14 e 15 novembre 1969.

(9336)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963 n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

2) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

3) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione, al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5° Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

c) i profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

d) coloro che siano stati deportati, od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400.

e) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

f) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *settembre* 1969
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 332

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna *seduta di esame*, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per *l'idoneità col sistema delle palline bianche* (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei *punti di merito*.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il *proprio voto in armonia* col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le *prove scritte*, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle *prove scritte* sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente *informati* dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunqe ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicherannno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti e mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sé libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale delle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 3 settembre 1969

Il Ministro: GUI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - V Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
. . conseguito presso l'Università di . . .,
nell'anno accademico . . con la votazione di . .,
di aver conseguito l'abilitazione professionale in data
. . . presso l'Università di .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5)
. . . Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . .

(data) . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(9784)

Riapertura dei termini del concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina, in Genova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1967, registro 115 Difesa, foglio n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina;

Considerato che entro i termini prescritti dal bando di concorso è pervenuta una sola domanda di partecipazione;

Considerato che le operazioni del concorso stesso non hanno avuto ancora inizio;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di assicurare una più larga partecipazione di candidati in modo da poter conseguire una migliore selezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Decreta:

Articolo unico

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi.

Per l'ammissione allo stesso concorso è stabilito a 18 anni il limite minimo ed a 60 il limite massimo di età, ferma restando ogni altra prescrizione contenuta nel medesimo bando che non venga modificata con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1969
Registro n. 44 *Difesa, foglio n.* 225

(9557)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 35 in data 30 agosto 1969 (data di pubblicazione 25 settembre 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 194, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

(9782)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di meccanica e macchine a fluido.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento di meccanica e macchine a fluido;

Veduto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta l'unita lettera in data 18 giugno 1969, con la quale il prof. Capocaccia Antonio, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà d'ingegneria nella Università di Genova, ha rinunciato alla nomina a componente della commissione in parola per impegni vari;

Decreta:

Il prof. Scotto Lavina Giovanni, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà d'ingegneria nella Università di Roma, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del prof. Capocaccia Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 79, *foglio n.* 252

(9785)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della teoria della nave.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di teoria della nave;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse. e costituita come segue:

Di Bella prof. Alfio, ordinario di architettura navale presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Genova, presidente;

Servello prof. Antonio, ordinario di architettura navale presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Trieste;

Spinelli prof. Francesco Saverio, ordinario di costruzioni navali mercantili presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Napoli;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

Petrillo dott. Italo, ispettore capo.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in lire 300.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1969
Registro n. 78, *foglio n.* 392

(9786)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno tecnico (settore meccanico).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento di disegno tecnico (settore meccanico);

Veduto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che deve farsi luogo alla sostituzione dell'ispettore generale dott. Giorgi Norberto perchè trasferito nel ruolo degli ispettori centrali, a decorrere dal 19 maggio 1969, con funzionario avente qualifica non inferiore a direttore di divisione

Decreta:

Il dott. D'Aniello Guido, ispettore generale nel Ministero, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del dott. Giorgi Norberto trasferito ad altro ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 79, *foglio n.* 251

(9903)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di astronomia e navigazione;

Veduto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Veduta l'unita, in data 12 giugno 1969, con la quale il prof. Gratton Livio, ordinario di astrofisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma, ha rinunciato alla nomina a componente della commissione medesima per impegni vari;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gratton Livio, rinunciatario, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato in oggetto il prof. Righini Guglielmo ordinario di astronomia presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali nella Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 79, *foglio n.* 254

(9789)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua tedesca.

La prova scritta del pubblico concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1968, avranno luogo in Roma presso i locali del Ministero, via Parigi, 11, alle ore 8,30 dei giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1969.

(9687)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.